

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1761 DELLA COMMISSIONE

del 1º ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 per quanto riguarda le relazioni del laboratorio comunitario di riferimento, i diritti e i laboratori elencati nell'allegato II di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 21, terzo comma,

previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce la procedura di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi per mangimi nell'alimentazione degli animali. Esso dispone che chiunque desideri ottenere un'autorizzazione relativa a un additivo per mangimi o a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi presenti una domanda di autorizzazione in conformità a tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda le domande di autorizzazione relative a un additivo per mangimi o a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi e i doveri e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento (LCR).
- (3) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 378/2005 prevede che l'LCR presenti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») una relazione di valutazione completa per ciascuna domanda di autorizzazione relativa a un additivo per mangimi. Sono consentite eccezioni all'obbligo di presentare una relazione di valutazione per le domande relative a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi o per le domande relative a una modifica delle condizioni di un'autorizzazione esistente, se le condizioni proposte per la nuova utilizzazione o per la modifica delle condizioni di autorizzazione rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione ⁽³⁾ e già valutato. L'articolo 4 di tale regolamento dispone inoltre che l'LCR imponga ai richiedenti il versamento di diritti per la presentazione delle domande di autorizzazione. È prevista un'eccezione qualora non siano richiesti campioni e l'LCR non debba presentare una relazione perché il metodo di analisi è già stato valutato. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni relative agli additivi per mangimi non beneficiano tuttavia di tali eccezioni.
- (4) L'esperienza ha dimostrato che le eccezioni alle prescrizioni concernenti le relazioni di valutazione ed i diritti per la presentazione delle domande dovrebbero essere estese anche alle domande di rinnovo delle autorizzazioni relative agli additivi per mangimi. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'articolo 5 e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 378/2005.
- (5) L'allegato II del regolamento (CE) n. 378/2005 contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento che assistono l'LCR nell'esecuzione dei suoi doveri e delle sue mansioni. Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che i loro laboratori nazionali di riferimento facenti parte del consorzio sono cambiati, perché sono stati designati a tal fine altri laboratori o perché sono cambiati il nome o l'indirizzo dei laboratori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 378/2005.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GUL 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GUL 133 del 22.5.2008, pag. 1).

